



Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ultima modifica: Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 10 Settembre 2014

INDICE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4

Misura dell'imposta

Articolo 5

Esenzioni

Articolo 6

Versamento dell'imposta

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive .

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta .

Articolo 9

Sanzioni

Articolo 10

Riscossione coattiva

Articolo 11

Rimborsi

Articolo 12

Contenzioso

Articolo 13

Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14

Meccanismi di consultazione con gli operatori

Articolo 15

Disposizioni finali

Articolo 16

Efficacia del Regolamento

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo n 52 del D. Lgs n° 446/97 , per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 23/2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicate nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casole d'Elsa per il miglioramento delle politiche turistiche, per incrementare lo sviluppo del settore, per la promozione del territorio, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno, salvo che per gli anni 2012 e 2013 per i quali la decorrenza è stabilita dal 1 maggio al 30 settembre.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casole d'Elsa.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Casole d'Elsa che pernottano nelle strutture ricettive del Territorio comunale.
2. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che soggiorna nella struttura. Il gestore della struttura ricettiva sarà responsabile unicamente del versamento dell'imposta riscossa.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per il settore alberghiero la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle" Per il settore extralberghiero e gli agriturismi la misura della tariffa sarà unica in quanto la classificazione delle " spighe" non identificano i vari livelli di confort e qualità.
3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:
 - a. I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sociosanitarie del territorio.
 - c. I soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autorità pubbliche;
 - d. I residenti nel Comune di Casole d'Elsa;
 - e. Il personale dipendente delle strutture ricettive;
 - f. Gli autisti, guide e accompagnatori turistici al seguito della comitiva.
 - g. Casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale
 - h. I soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casole d'Elsa dell'imposta di soggiorno dovuta entro il 10 del mese di Agosto per il periodo 1 Aprile – 31 Luglio e entro il 10 Novembre per il periodo 1 Agosto – 31 Ottobre con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale
 - b) Mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale.
3. Per quanto riguarda l'annualità 2012-2013 l'imposta è dovuta per il periodo 1 maggio - 30 settembre.
4. Relativamente alla annualità 2012, *l'imposta di soggiorno non opererà nei confronti di quegli ospiti che abbiano effettuato la prenotazione entro il 31.12.2011*

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casole d'Elsa, sono tenuti ad informare, in appositi spazi e con cartelli informativi forniti dall'Amministrazione Comunale, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2) I gestori hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero degli esenti in base all'art. 5 del presente regolamento e gli estremi del versamento dell'imposta.

3) Per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente potrà essere usato il servizio via Web, con gli adeguamenti necessari, già in uso alle strutture ricettive per l'invio dei dati statistici. Il servizio non ha alcun onere finanziario né per il Comune né per gli operatori.

Articolo 8 **Controllo e accertamento dell'imposta**

1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo.

2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese.

3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Articolo 9 **Sanzioni**

1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D. Lgs n°471/97. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli art n. 9 comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs n 472/97.

2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art 6 si applica un'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'art. 7, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui allo stesso articolo 7 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1) Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2.

2) Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a quindici euro.

Articolo 12

Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs 31 Dicembre 1992 n. 546.

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1) Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Casole d'Elsa.

2) Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta gli atti.

Articolo 14

Meccanismi di consultazione con gli operatori

1) Contestualmente alla approvazione delle tariffe per il primo periodo, la Giunta Comunale, definirà modalità di costituzione di una commissione consultiva composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle categorie di operatori interessati, oltre ad avvalersi, come previsto dalla normativa del Panel di indirizzo costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2012.

Articolo 15

Disposizioni finali

1) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili oltreché ai regolamenti comunali vigenti.

Articolo 16

Efficacia del Regolamento

1) Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dall'art. 2bis D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.